FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 111 del 10-04-2025

Oggetto: PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE - TRIENNIO 2025/2027

Ufficio Proponente: Ufficio PERSONALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell'Istruttoria: Belardo Anna

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a Roma il 10-04-2025 ;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;

RILEVATO che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale é un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

CONSIDERATO che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;

- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;

- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

TENUTO PRESENTE che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR");

RILEVATO che, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri:

- un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

RICHIAMATA il D.lgs 101/2018, di modifica del D.lgs 196/2003 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR;

RITENUTO che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale interno al GDPR renda necessario definire le politiche e gli obiettivi strategici da conseguire per garantire l'adeguamento;

DATO ATTO che, sulla base del delineato quadro normativo, l'obiettivo di fondo del GDPR è la sicurezza del trattamento dei dati personali, programmando e pianificando gli interventi affinché i dati personali siano:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatto salvo l'adeguamento di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

RITENUTO che l'obiettivo di assicurare la sicurezza dei dati richiede di gestire efficacemente, e conformemente alle disposizioni del GDPR, il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento, per tale dovendosi intendere la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e che, a tal fine, vadano definiti gli obiettivi correlati alla gestione del rischio;

RICHIAMATE le linee guida contenute nella norma UNI ISO 31.000 che contiene principi e linee guida per aiutare le organizzazioni a eseguire l'analisi e la valutazione dei rischi.

CONSIDERATO, altresì, che la citata norma UNI ISO 31.000 contiene l'indicazione di predisporre e di attuare *Piani di trattamento del rischio* e di documentare, secondo il *principio di tracciabilità documentale*, come le opzioni di trattamento individuate che sono state attuate;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla approvazione di un piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione;

VISTO l'allegato schema di Piano;

APPURATO CHE:

- lo schema di piano copre il periodo del triennio 2025-2027

- la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e adeguamento del processo di gestione del rischio e della strategia di sicurezza, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale;

- il documento consente che la strategia si sviluppi e si modifichi in modo da mettere via via a punto degli strumenti di protezione mirati e sempre più incisivi;

- eventuali aggiornamenti successivi, anche infrannuali, correlati agli esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri dell'autorità di controllo o del RPD, sono oggetto di approvazione da parte dello stesso organo che ha approvato il PPD;

CONSIDERATO che lo schema di Piano è stato predisposto dal responsabile del procedimento con il coinvolgimento e la partecipazione degli attori indicati nello Schema di Piano medesimo e, in particolare con la partecipazione dei dirigenti/responsabili P.O. e il coinvolgimento del responsabile dei sistemi informativi;

RILEVATO il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cecilia D'Addio;

VISTI:

- Legge 241/1990;
- D.Lgs. 196/2003;
- Legge 190/2012;
- D.Lgs. 33/2013;
- Regolamento (UE) n. 679/2016;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sul trattamento dei dati sensibili;
- Codice di comportamento interno dell'Ente;
- Circolari e direttive del RPC;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato schema di Piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione, nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n.679/2016;

2. di dare atto che il Piano costituisce, unitamente alle altre misure adottate dal titolare, lo strumento per l'attuazione di dette politiche e obiettivi;

3. di dare atto che il Piano copre il periodo di un triennio, 2025-2027 ed è soggetto ad aggiornamento annuale, e ad aggiornamenti anche infrannuali correlati agli esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri dell'autorità di controllo o del RPD;

4. di comunicare i contenuti del Piano a tutti i soggetti indicati nel Piano medesimo, attraverso i canali dallo stesso individuati, e di demandare ai dirigenti/responsabili P.O. nonché a tutti i dipendenti l'attuazione del Piano;

5. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – "Dati ulteriori";

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.